



Originale

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 19:00, in modalità di videoconferenza, convocato per provvedimento della Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca
GARAVELLO Andrea	Consigliere Anziano
PEYRONEL Livio	Consigliere
BARALE dott. Andrea	Consigliere
MEYTRE dott.ssa Romina	Consigliera
GALLIANO Alessandra	Consigliera
COUTANDIN Daniele	Consigliere
GAYDOU Alberto	Consigliere
TRON Wilma	Consigliera
BERTALOTTO avv. Francesca	Consigliera
PERETTI Odilla	Consigliera
CHARRIER Walter	Consigliere
AIMONETTO geom. Valeria	Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: ===

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e relative delibere tariffarie:

- il Regolamento comunale per la disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi dell' articolo 63 del D.Lgs. 446/97, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 18/03/1999 e successive modifiche;
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (ICP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/1994;
- il Regolamento per l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/1994;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: norme generali;
- TITOLO II: norme relative alla gestione;
- TITOLO III: procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- TITOLO IV: disciplina del canone di concessione e autorizzazione;
- TITOLO V: particolari tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie;
- TITOLO VI: disciplina del servizio pubbliche affissioni;
- ALLEGATO A: tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie

con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul relativo sito internet;

RITENUTO in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero 13 gennaio 2021 *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali"* che ha ulteriormente differito il termine del 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti Dott. Alberto Scruzzi in data 24/03/2021 con verbale n. 3, registrato al protocollo dell'ente in data 25/03/2021 n. 2953 ed allegato al presente atto;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. **di richiamare** quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto da n. 51 articoli e n. 1 allegato (allegato A: Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni) che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021;
4. **di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. **di dare atto** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza, in base all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime, espressa per appello nominale, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia*



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dott.ssa Pia*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa